

Codice A1500A

D.D. 11 maggio 2022, n. 235

**Emergenza epidemiologica Covid-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro. Aggiornamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 490 del 06/08/2020 e n. 820 del 31/12/2020. Indicazioni specifiche sull'erogazione delle attività a seguito della cessazione dello stato d'emergenza nazionale.**



**ATTO DD 235/A1500A/2022**

**DEL 11/05/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica Covid-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro. Aggiornamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 490 del 06/08/2020 e n. 820 del 31/12/2020. Indicazioni specifiche sull'erogazione delle attività a seguito della cessazione dello stato d'emergenza nazionale.

Premesso che:

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” era stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario per 6 mesi;
- con l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, era stata disposta la sospensione di molte attività, compresa la frequenza delle attività di formazione superiore e dei corsi professionali;
- i Decreti-Legge e i D.P.C.M. succedutisi a far data dal 23 febbraio 2020, in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno previsto misure di sicurezza applicabili sull'intero territorio nazionale (incluse, da ultimo, quelle relative alla Certificazione Verde C-19), consentendo, altresì, la graduale ripresa delle attività in presenza;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica Covid-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro” demandava alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 3 aprile 2020, n. 257 del 11 maggio 2020 e n. 490 del 6 agosto 2020, la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha progressivamente fornito le

indicazioni operative che hanno consentito di erogare gli interventi con modalità a distanza, anche nella forma mista/integrata, in sostituzione dell'attività in presenza, al fine di salvaguardare i servizi di formazione, orientamento, politica attiva del lavoro e diritto allo studio, con modalità e termini che garantissero il rispetto delle misure governative volte a tutelare il preminente interesse alla salute pubblica;

- con Determinazione Dirigenziale n. 820 del 31 dicembre 2020 è stato individuato un periodo transitorio, pari a 90 giorni, successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 definito a livello nazionale, nel quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio avrebbero potuto svolgersi con modalità a distanza, anche nella forma mista/integrata, al fine di consentire agli operatori un'adeguata programmazione delle attività e garantire certezza ai destinatari sulle relative modalità di erogazione;

- con Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" è stato fissato al 31 marzo 2022 il termine del detto periodo emergenziale.

Rilevato che:

- nelle materie disciplinate dal presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 8 marzo 2020, è stata consentita l'erogazione degli interventi con modalità a distanza in sostituzione delle attività in presenza;

- la Commissione Europea, con Nota del 17.03.2020 (Ref. Ares-2020-160934117/03/2020), aveva successivamente precisato che non sussistevano preclusioni all'erogazione in modalità online delle attività formative relative alle operazioni finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE).

Richiamati:

- il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in riforma del Reg. UE n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Reg. UE n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Reg. CE n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 9914 del 12 dicembre 2014, modificata dalla Decisione di Esecuzione della Commissione C (2018) 5566 final del 17/08/2018 e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione C (2021) 769 final del 03/02/2021;

- la D.G.R. n. 2-2927 del 5 marzo 2021 "Reg. (UE) 1303/2013. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2021) 769 del 03/02/2021".

Visti:

- il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";

- la nota prot. n. 4379 del 31 marzo 2022 "Interventi FSE post stato emergenza", con la quale l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha precisato che gli interventi programmati in risposta alla pandemia da Covid-19 e già avviati alla data di cessazione dello stato di emergenza possono proseguire, sino al loro completamento, secondo quanto previsto nel Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19, aggiornato dalla precedente nota ANPAL prot. n. 4364 del 19 febbraio 2021;

- le Linee-guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni regolamentate di cui all'Accordo della Conferenza Regioni e Province Autonome del 3 novembre 2021, che consentono, tra l'altro, di applicare la disciplina prevista per la fase emergenziale ai corsi per le professioni regolamentate avviati entro sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, per un periodo massimo di dodici mesi.

Ravvisata l'opportunità di fornire indicazioni univoche agli operatori del sistema regionale in merito all'erogazione delle attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio nel periodo post emergenziale, per favorire il graduale ritorno alla normalità.

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina post-emergenziale relativamente alle attività di competenza di questa Direzione, di uniformare il periodo transitorio definito dai provvedimenti regionali a quello individuato a livello nazionale dalle Linee guida del 3 novembre 2021 sopra citate.

Ritenuto, pertanto, di:

- stabilire che gli interventi di competenza di questa Direzione già avviati alla data di cessazione dello stato di emergenza possono proseguire, sino al loro completamento, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e dalla D.D. n. 490/2020, come integrata dalla D.D. n. 820/2020, per quanto non incompatibile con le disposizioni vigenti;
- adeguare il periodo transitorio definito dai suddetti provvedimenti a quello individuato a livello nazionale dalle Linee guida per la formazione teorica relativa alle professioni regolamentate del 3 novembre 2021;
- stabilire, di conseguenza, che le attività di competenza di questa Direzione avviate entro sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza possono essere realizzate fino al 31/03/2023 secondo quanto previsto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e dalla D.D. n. 490/2020, come integrata dalla D.D. n. 820/2020, per quanto non incompatibile con le disposizioni vigenti;
- stabilire, altresì, che le suddette disposizioni non si applicano laddove sia prevista dai rispettivi Bandi/Avvisi una specifica disciplina in merito all'attività erogata a distanza.

Ritenuto, quindi, di approvare l'allegato A "Indicazioni specifiche sull'erogazione delle attività in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro a seguito della cessazione dello stato d'emergenza nazionale dovuto al Covid-19", da considerarsi quale parte sostanziale e integrante del presente atto.

Dato atto che tali ulteriori indicazioni in merito all'erogazione dei servizi di cui sopra decorrono dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Ritenuto:

- che l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del POR-FSE Periodo 2014-2020, si debba estendere alle residuali attività di competenza della Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio, e a tutti i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
- che le suddette indicazioni e quelle di cui alle D.D. nn. 127, 257 e 490 del 2020, relativamente all'erogazione delle attività con modalità a distanza, sono applicabili anche nel caso di sopravvenute situazioni comportanti, in relazione al Covid-19, la sospensione delle attività in presenza, fatti comunque salvi gli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Precisato, da ultimo, che le disposizioni del presente atto potranno essere suscettibili di aggiornamento/integrazione, in relazione a eventuali nuovi provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati in relazione al Covid-19.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

*determina*

1. di integrare le disposizioni approvate con le Determinazioni Dirigenziali n. 490 del 06/08/2020 e n. 820 del 31/12/2020, al fine di fornire ulteriori indicazioni specifiche agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese in materia di istruzione, formazione e lavoro, in merito all'erogazione delle attività a seguito della cessazione dello stato d'emergenza nazionale;

2. di approvare l'allegato A "Indicazioni specifiche sull'erogazione delle attività in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro a seguito della cessazione dello stato d'emergenza nazionale dovuto al Covid-19", da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che gli interventi di competenza di questa Direzione già avviati alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale possono proseguire, sino al loro completamento, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e dalla D.D. n. 490/2020, come integrata dalla D.D. n. 820/2020, per quanto non incompatibile con le disposizioni vigenti;

4. di adeguare il periodo transitorio, definito dai suddetti provvedimenti a quello individuato a livello nazionale dalle Linee guida per la formazione teorica relativa alle professioni regolamentate di cui all'Accordo della Conferenza Regioni e Province Autonome del 3 novembre 2021;

5. di stabilire, conseguentemente, che le attività di competenza di questa Direzione avviate entro sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza possono essere realizzate fino al 31/03/2023 secondo quanto previsto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e dalla D.D. n. 490/2020, come integrata dalla D.D. n. 820/2020, per quanto non incompatibile con le disposizioni vigenti;

6. di stabilire, altresì, che le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano laddove sia prevista dai rispettivi Bandi/Avvisi una specifica disciplina in merito all'attività erogata a distanza;

7. di prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento e quelle di cui alle D.D. nn. 127, 257 e 490 del 2020, relativamente all'erogazione delle attività con modalità a distanza, sono applicabili anche nel caso di sopravvenute situazioni comportanti, in relazione al Covid-19, la sospensione delle attività in presenza, fatti comunque salvi gli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari;

8. di stabilire che possono riprendere le attività del Nucleo di valutazione per l'autorizzazione all'avvio di tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero fuori dall'Unione Europea (D.G.R. n.

30-1094 del 23/02/2015) e che, pertanto, è possibile presentare nuove domande;

9. di rinviare a successivo provvedimento l'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'Accordo della Conferenza Regioni e Province Autonome del 3 novembre 2021, che ha individuato, mediante apposite Linee-guida, la disciplina ordinaria relativa alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate;

10. di dichiarare che l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del POR-FSE periodo 2014-2020, si estende alle residuali attività di competenza della Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio, e a tutti i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;

11. di precisare che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere suscettibili di integrazione e aggiornamento, in relazione a eventuali nuovi provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati in relazione al Covid-19;

12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

**IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)**

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato

## **INDICAZIONI SPECIFICHE SULL'EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO D'EMERGENZA NAZIONALE DOVUTO AL COVID-19.**

### ***1) DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CON MODALITÀ A DISTANZA E MISTA NEL PERIODO TRANSITORIO***

Le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio **avviate entro sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza** possono svolgersi **fino al 31/03/2023** con modalità a distanza, anche nella forma mista-integrata, secondo le seguenti specifiche disposizioni, nonché quelle non incompatibili previste dalla D.D. n. 490/2020.

Le presenti disposizioni, nonché quelle previste dalla D.D. n. 490/2020, **non si applicano** nel caso in cui sia stabilita una specifica disciplina, in merito all'attività erogata a distanza, nel singolo Avviso/Bando/Progetto di riferimento.

Il volume delle ore teoriche svolte in modalità asincrona non può superare il 50% delle ore complessivamente erogate a distanza.

Inoltre, le attività svolte a distanza recuperate in modalità asincrona (RA) non devono di norma superare un volume pari al 30% delle ore teoriche del corso erogate a distanza in modalità sincrona. Ovviamente, tali indicazioni sono da rispettare se non disciplinato diversamente dal singolo Avviso/Bando/Progetto di riferimento.

Relativamente all'**apprendistato "duale"**, i servizi di tutoraggio/coordinamento scientifico, laddove previsti, possono continuare ad essere erogati a distanza con le modalità già indicate nella D.D. n. 490/2020, limitatamente all'ipotesi in cui l'apprendista svolga l'attività lavorativa in modalità agile ovvero in casi eccezionali a fronte di particolari e motivate situazioni/esigenze, previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

Con riferimento alla **formazione regolamentata**, sia finanziata che riconosciuta, la Regione Piemonte si avvale del periodo transitorio di deroga previsto dal documento "Le Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica a distanza nella fase transitoria" di cui all'Accordo della Conferenza Regioni e Province Autonome del 3 novembre 2021. Pertanto, per i corsi avviati entro 6 mesi decorrenti dal 31 marzo 2022, restano in vigore le disposizioni emergenziali individuate dalle D.D. nn. 152/2020 e 450/2020. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, le suddette disposizioni si applicano fino al dodicesimo mese, mentre dal 13° mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui all'Accordo del 3 novembre 2011. La Regione Piemonte approverà specifiche disposizioni per l'utilizzo della modalità FAD nell'ambito della formazione regolamentata nel regime ordinario successivo al termine della fase transitoria.

Le disposizioni straordinarie relative alla composizione delle **commissioni esaminatrici** dei corsi di formazione sui **rischi sanitari** delle **attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente** di cui alla D.D. n. 614 del 21/10/2020 sono prorogate e si applicano agli esami finali dei corsi avviati entro i sei mesi successivi al termine dello stato di emergenza stabilito a livello nazionale (ovvero il 31/03/2022). Pertanto, per le suddette commissioni esaminatrici il ruolo dell'esperto del mondo del lavoro potrà essere ricoperto da un medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL della Regione Piemonte o, in caso di sua impossibilità, da un docente del corso laureato in medicina e chirurgia.

Lo **stage** curriculare e le attività laboratoriali devono svolgersi in presenza e, pertanto, le eventuali metodologie alternative previste dalla D.D. n. 490/2020 (es. smart-working, **project-work**) sono da considerarsi eccezionali, a fronte di particolari e motivate situazioni/esigenze e, comunque, erogabili previa autorizzazione dell'Amministrazione competente.

In considerazione della complessità erogativa delle attività formative durante l'emergenza Covid-19 – soprattutto, tramite la modalità a distanza – e degli adempimenti organizzativi derivanti dal rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti e dalla normativa residuale sulla Certificazione Verde C-19, l'**attività** strettamente **preparatoria** e accessoria realizzata durante l'attività formativa o immediatamente a ridosso e in continuità della stessa (a titolo esemplificativo, le procedure previste per preservare la salute di docenti, tutor e allievi, gli adempimenti tecnici sia preparatori che in itinere per avviare e mantenere il collegamento a distanza con gli allievi, e così via) è da considerare, ove funzionalmente necessaria e ragionevolmente contenuta, anche ai fini del riconoscimento economico e didattico di cui agli avvisi pubblici di riferimento, come parte integrante dell'intervento formativo, fatto comunque salvo il rispetto del principio generale della tracciabilità dell'attività svolta. Inoltre, nel caso di erogazione di attività a distanza, eventuali perdite temporanee di connessione, da parte di allievi collegati da remoto, non influiscono sul riconoscimento economico e didattico dell'attività svolta.

Nel periodo transitorio le attività dei **servizi al lavoro** possono proseguire in modalità a distanza con i limiti e secondo le modalità già individuate nell'allegato 4 della D.D. n. 490/2020, compatibilmente con quanto contemplato dalla normativa nazionale vigente.

I **servizi IVC delle competenze** possono essere erogati a distanza, nel periodo transitorio, limitatamente alla fase di individuazione.

Per l'attivazione della formazione a distanza nel periodo transitorio rimane fermo l'invio obbligatorio del documento di cui all'**Allegato 3** della D.D. n. 490/2020, secondo le modalità e ai recapiti di posta elettronica ivi indicati, se non previsto diversamente dal singolo Avviso/Bando/Progetto di riferimento.

## **2) ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Con riferimento all'**apprendistato professionalizzante**, le attività formative avviate successivamente al termine dello stato di emergenza dovranno concludersi entro e non oltre sette mesi dalla data indicata nella comunicazione di finanziamento: viene, quindi, meno il maggior termine di dieci mesi che era stato previsto, da ultimo, dall'allegato 2 della D.D. n. 490/2020, in deroga rispetto alle previsioni dei vigenti Avvisi/Bandi di riferimento.

In merito all'**accreditamento** delle sedi operative, dal 1 luglio 2022 la formazione a distanza non potrà più essere erogata dagli enti formativi privi dello specifico accreditamento "tipologia FaD"; inoltre, fino al 30 giugno 2022 è fatto obbligo, alla scadenza naturale dell'accreditamento, di presentare richiesta di accreditamento o rinnovo per la "Tipologia FaD".

Gli **esami finali** dei corsi di formazione devono svolgersi in presenza, secondo le ordinarie disposizioni in merito emanate, come previsto dalla D.D. n. 696/2021. Sono fatte salve le deroghe ivi previste per gli esami relativi alla formazione regolamentata.

Tutti i **tirocini extracurricolari** devono essere attivati esclusivamente in presenza: non è più consentita, quindi, l'attivazione di nuovi tirocini in modalità agile. Per i tirocini in corso che abbiano previsto la modalità agile occorre predisporre il rientro in presenza entro 90 giorni dalla cessazione dell'emergenza sanitaria. I soggetti ospitanti sono tenuti ad applicare per i tirocinanti tutte le misure di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e le strategie di prevenzione previste dalle disposizioni vigenti.

I **cantieri di lavoro** devono essere svolti in presenza, nel rispetto di tutte le misure di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e delle strategie di prevenzione previste dalle disposizioni vigenti.